

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 556299)

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2025, n. 6

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I***Disposizioni in materia di navigazione interna*****Art. 1**

Modifica all'articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, la parola: "*classificate*" è soppressa e dopo la parola: "*navigabili*" sono inserite le seguenti: "*, come individuate dalla Giunta regionale,*".

Art. 2

Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto. Abrogazione della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 "Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto".

1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni trasferite e delegate alla Regione in materia di navigazione interna, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con proprio provvedimento individua gli Ispettorati di porto del Veneto e ne determina la circoscrizione territoriale.

2. La legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 "Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto" è abrogata.

CAPO II***Disposizioni in materia di trasporti*****Art. 3**

Modifica all'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente".

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27, è inserito il seguente:

"4 bis. Nel caso di acquisto di un nuovo mezzo, qualora il contratto di acquisto del mezzo stesso, che ne attesta la disponibilità giuridica, sia stato concluso entro il 31 dicembre 2023, i termini di cui al comma 4, previsti per il ripristino dei requisiti di cui alla rispettiva disciplina, sono rideterminati al 31 dicembre 2024."

Art. 4

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra".

1. All'articolo 4 "Servizio di noleggio con conducente" della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra", dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Per i servizi svolti esclusivamente con partenza, destinazione e permanenza all'interno del territorio della Regione del Veneto, al fine della tracciabilità e di una gestione uniforme e coordinata dei servizi di noleggio con conducente a mezzo autovettura, nel rispetto delle competenze comunali, l'obbligo di compilazione del foglio di servizio, previsto dall'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, è assolto mediante il possesso del contratto o lettera d'incarico, di cui al comma precedente, sia cartacea che elettronica, attestante l'avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente, da tenersi a disposizione a cura del conducente per essere esibita agli organi di controllo.

5 ter. Resta fermo l'obbligo di tenuta e compilazione del foglio di servizio, come previsto dalle vigenti disposizioni nazionali, in ogni circostanza in cui il servizio si svolga, anche temporaneamente, al di fuori dei confini regionali."

Art. 5

Modifica all'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, è inserito il seguente:

"3 bis. Il trasporto conto proprio prevede il trasporto di un massimo di dodici persone escluso l'equipaggio o comunque nel numero inferiore indicato sul certificato di navigabilità o di idoneità e sulla licenza di navigazione."

CAPO III

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 6

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, le parole: *"e la definizione di criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti"* sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, le parole: *" , j) "* sono soppresse e dopo le parole: *"g),"* sono inserite le seguenti: *"j),"*.

Art. 7

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Dopo il numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è inserito il seguente:

" ; 5 bis) i criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti."

Art. 8

Modifica all'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, le parole: *"entro il 30 giugno dell'anno successivo"* sono sostituite dalle seguenti: *"entro il 30 aprile dell'anno successivo"*.

Art. 9

Modifica all'articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, sono aggiunte le parole: "*eventualmente diminuito sulla base di accordi territoriali con le rappresentanze sindacali*".

Art. 10

Modifica all'articolo 44 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, dopo le parole: "*da assegnare annualmente,*" sono aggiunte le seguenti: "*arrotondata all'unità superiore,*".

Art. 11

Modifica all'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è aggiunto il seguente:

"2 bis. La riserva può essere applicata, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, anche a categorie di soggetti interessati da specifici progetti di social housing elaborati dai comuni sugli alloggi disponibili annualmente nella misura massima di:

- a) 18 alloggi per i comuni capoluogo;*
- b) 12 alloggi per i comuni sopra i 15.000 abitanti;*
- c) 6 alloggi per gli altri comuni."*

Art. 12

Inserimento dell'articolo 47 bis alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Dopo l'articolo 47 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è inserito il seguente articolo:

*"Art. 47 bis
Elenco degli alloggi sociali.*

1. La Giunta regionale, su proposta delle ATER, provvede ad una ricognizione del patrimonio immobiliare qualificabile come alloggio sociale, così come definito dall'articolo 1 del decreto ministeriale 22 aprile 2008 "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea", e ne redige e aggiorna il relativo elenco."

Art. 13

Modifica all'articolo 48 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Al comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, dopo le parole: "*e delle quote di gestione dei servizi*", sono inserite le seguenti: "*, ivi compreso l'assegnatario di cui al comma 3 dell'articolo 29*".

Art. 14

Modifica all'articolo 52 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è abrogata.

Art. 15

Inserimento dell'articolo 52 bis alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

1. Dopo l'articolo 52 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, è inserito il seguente:

"Art. 52 bis

Relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica trasmette annualmente, entro il 31 ottobre, alla commissione consiliare competente una relazione contenente le seguenti informazioni:

a) l'elenco e il contenuto dei piani di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 in corso di attuazione, autorizzati dalla Giunta regionale ai comuni e alle ATER ai sensi del comma 2 dell'articolo 2;

b) lo stato di attuazione dei piani di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla lettera a) del presente comma."

CAPO IV

Disposizioni in materia di procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive

Art. 16

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante".

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55, le parole: *"ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate"* sono sostituite dalle seguenti: *"qualora non aumentino le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate e non modifichino gli impegni assunti nella convenzione con il comune"*.

CAPO V

Disposizioni in materia di ambiente

Art. 17

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

1. All'articolo 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Tariffe per il conferimento di rifiuti di origine urbana agli impianti di piano."*;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tariffa per il conferimento di rifiuti di origine urbana agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, è calcolata sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) predisposto, per il periodo di regolazione, dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nel rispetto delle tempistiche di aggiornamento e delle procedure di approvazione definite da ARERA.";

c) i commi 1 e 3 sono abrogati.

Art. 18

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)".

1. Al comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, le parole: *"tutela e sviluppo del territorio"* sono sostituite dalla seguente: *"ambiente"*.

Art. 19**Modifica all'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."**

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, le parole: "*al bilancio di previsione,*" sono soppresse.

Art. 20**Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."**

1. Ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, le parole: "*tutela e sviluppo del territorio*" sono sostituite dalla seguente: "*ambiente*".

CAPO VI**Disposizioni in materia di difesa del suolo****Art. 21****Modifica all'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."**

1. Dopo la lettera n bis) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, è inserita la seguente:

"n ter) realizzare attività e servizi di supporto alla gestione dei rischi naturali ed ambientali riguardanti la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza del territorio per gli aspetti geologici, idrogeologici e di stabilità dei versanti."

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento disciplina le specifiche competenze di cui alla lettera n ter) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, così come introdotta dal comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle attività del Centro Funzionale Decentrato.

CAPO VII**Disposizioni per il governo del territorio****Art. 22****Modifica all'articolo 42 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".**

1. L'articolo 42 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è sostituito dal seguente:

*Art. 42 bis**Destinazioni d'uso e loro mutamento.*

1. *Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sottoelencate:*

- a) *residenziale;*
- b) *turistico-ricettiva;*
- c) *produttiva;*
- d) *direzionale;*
- e) *commerciale e di e-commerce;*
- f) *rurale.*

2. *L'attività di logistica è assimilata alla categoria funzionale produttiva di cui alla lettera c) del comma 1, se collegata ad una specifica attività produttiva o quando sia svolta come autonoma attività di servizio al pubblico non avente carattere commerciale; è assimilata all'attività commerciale in tutti gli altri casi.*
3. *La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella risultante dalla documentazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 9-bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380.*
4. *Fermi restando i limiti e le condizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali in relazione a specifiche zone o destinazioni d'uso ovvero con riguardo a specifici immobili, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore.*
5. *Fermi restando i limiti e le condizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali in relazione a specifiche zone o destinazioni d'uso ovvero con riguardo a specifici immobili e nel rispetto delle normative di settore, il mutamento della destinazione d'uso all'interno delle categorie funzionali di cui al comma 1 è sempre consentito per le singole unità immobiliari situate nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone ad esse equipollenti, ad eccezione delle unità immobiliari seminterrate e per quelle poste al primo piano fuori terra. Per queste ultime vale quanto stabilito dai commi 6 e 7.*
6. *Limitatamente alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra, il mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 5 è liberamente ammesso soltanto nelle zone e negli edifici all'uopo specificamente individuati dal PI, in coerenza con eventuali programmi o piani di riqualificazione urbana e sociale, con particolare riferimento ad aree degradate o in disuso da rivitalizzare. Sono comunque esclusi dall'individuazione:
 - a) *le aree o gli edifici ricadenti nelle zone di pericolosità individuate dai vigenti Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e dai Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) delle Autorità Distrettuali di Bacino Idrografico e dagli altri strumenti di pianificazione di settore, nonché le aree soggette a fragilità di natura geologica o idrogeologica, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee, o da essere idonee a determinate condizioni, a nuovi insediamenti;*
 - b) *le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate;*
 - c) *le aree soggette a vincoli di inedificabilità dagli atti di pianificazione territoriale;*
 - d) *le aree o gli edifici assoggettati dal PI a specifiche limitazioni derivanti da esigenze igienico-sanitarie o di tutela dei centri storici o monumentale;*
 - e) *le parti di territorio individuate con apposita deliberazione di consiglio comunale in relazione a specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale, anche a seguito di nuovi eventi alluvionali.**
7. *Gli interventi di mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra, nelle zone e negli edifici individuati ai sensi del comma 6, sono comunque eseguiti nel rispetto dei requisiti di sicurezza e salubrità previsti dalle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di eliminazione delle barriere architettoniche, di isolamento termico degli edifici, antisismiche e antincendio.*
8. *Il mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali del comma 1 è subordinato:
 - a) *al versamento del maggior contributo di costruzione eventualmente dovuto rispetto all'uso precedente;*
 - b) *al reperimento degli standard minimi previsti dalla legge o dallo strumento urbanistico per la nuova destinazione, salva la possibilità di monetizzazione qualora il comune accerti l'impossibilità di reperimento degli spazi per le ulteriori eventuali dotazioni necessarie a seguito della diversa destinazione d'uso. I relativi proventi sono vincolati alla realizzazione delle dotazioni mancanti su aree idonee esistenti nelle adiacenze immediate, con particolare riferimento ai parcheggi e al verde o su aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo pedonali protetti e con il sistema di trasporto pubblico.**
9. *Quanto previsto dal comma 8 non si applica agli interventi di cui al comma 4. Allo stesso modo, le disposizioni del comma 8 non si applicano agli interventi di cui ai commi da 5 a 7, ma rimane fermo in tal caso l'obbligo del pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria, salvo che i piani e i regolamenti comunali non dispongano diversamente.*

10. *Qualora non sia impedito dallo strumento urbanistico comunale, il mutamento di destinazione d'uso senza opere, attuato nella singola unità immobiliare e all'interno della stessa categoria funzionale, è libero e non richiede un titolo edilizio. Può essere comunicato in qualunque momento senza particolari formalità. Ove il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale avvenga con opere, si applica quanto previsto dal comma 12.*

11. *Salva diversa previsione da parte dello strumento urbanistico comunale, il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale è sempre subordinato al rilascio dei titoli di cui al comma 12.*

12. *Il mutamento di destinazione d'uso da una all'altra delle categorie di cui al comma 1, realizzato nel rispetto della disciplina dello strumento urbanistico:*

- a) *se connesso ad opere edilizie, è soggetto al titolo edilizio richiesto per le opere;*
- b) *se attuato senza opere edilizie, è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 22 del DPR 6 giugno 2001, n. 380;*
- c) *se attuato senza opere edilizie, all'interno della stessa unità immobiliare e per una superficie lorda di pavimento fino a 250 metri quadrati, è soggetto a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 6-bis del DPR 6 giugno 2001, n. 380."*

Art. 23

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51 "Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi".

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: *"alla data del 6 aprile 2019"* sono sostituite dalle seguenti: *"e nel rispetto dell'articolo 2 bis, comma 1-quater del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"."*;
- b) la lettera d) è eliminata.

CAPO VIII

Disposizioni in materia di parchi regionali

Art. 24

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

1. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23, dopo le parole: *"riferiti all'anno precedente."* sono aggiunte le seguenti: *"Nella realizzazione sono evidenziate anche le attività svolte dalla Consulta di cui all'articolo 8."*

Art. 25

Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23, è inserito il seguente:

"2 bis. La Consulta è costituita secondo la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11".

CAPO IX

Disposizioni in materia di acque minerali e termali

Art. 26

Modifica all'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

1. Al comma 9 dell'articolo 15, le parole: *"con provvedimento della Giunta regionale"* sono sostituite dalle seguenti: *"con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali"*.

CAPO X

Disposizioni in materia di protezione civile e distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 27

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile".

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13, dopo le parole: *"oppure presso altri enti in base ad apposite convenzioni,"* sono inserite le seguenti: *"oppure ancora con affidamento d'incarico presso società o soggetti esterni,"*.

Art. 28

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto".

1. All'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *"distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco"* sono sostituite dalle seguenti: *"distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto, inseriti nella parte I (distaccamenti attivi) dell'elenco dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 4 agosto 2021 e successive modificazioni";*

b) al comma 2:

1) le parole: *"distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"* sono sostituite dalle seguenti: *"distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto di cui al comma 1";*

2) dopo le parole: *"l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite"* sono inserite le seguenti: *"tenendo conto, prioritariamente, del numero dei volontari e degli interventi effettuati e fatta salva una quota fissa non inferiore al 50 per cento del finanziamento complessivo da destinare in parti uguali a ciascun distaccamento";*

3) dopo le parole: *"La partecipazione ai bandi è riservata ai soggetti di cui al comma 1"* sono inserite le seguenti: *", che possono parteciparvi anche in forma associata,";*

4) le parole: *"la predisposizione dei bandi e la valutazione delle proposte di finanziamento sono effettuate in accordo con la Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco"* sono sostituite dalle seguenti: *"l'individuazione dei mezzi e delle dotazioni tecniche finanziabili è effettuata in accordo con i comandi dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione del Veneto".*

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. La struttura regionale competente in materia di vigili del fuoco trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione che riporti, per ciascun bando di cui al comma 2:

a) *per ogni distaccamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al comma 1 beneficiario, l'ammontare delle risorse assegnate nonché il dettaglio dei mezzi e delle dotazioni tecniche e degli altri strumenti di potenziamento, ivi compresi gli interventi sugli immobili sede dei distaccamenti volontari, finanziati;*

b) *il dato riassuntivo, in forma aggregata per tipologia, degli interventi finanziati."*

Art. 29

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto"

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "*La Regione del Veneto*" sono inserite le seguenti: "*, sentiti i comandi dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione del Veneto,*";

b) le parole: "*distaccamenti volontari del territorio regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto di cui al comma 1 dell'articolo 2*".

CAPO XI **Disposizioni finali**

Art. 30 **Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 31 **Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 maggio 2025

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di navigazione interna

Art. 1 - Modifica all'articolo 100 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Art. 2 - Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto. Abrogazione della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 "Circoscrizione territoriale degli Ispettorati di porto del Veneto".

CAPO II - Disposizioni in materia di trasporti

Art. 3 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente".

Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra".

Art. 5 - Modifica all'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia".

CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 6 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 7 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 8 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 9 - Modifica all'articolo 29 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 10 - Modifica all'articolo 44 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 11 - Modifica all'articolo 46 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 12 - Inserimento dell'articolo 47 bis alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 13 - Modifica all'articolo 48 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 14 - Modifica all'articolo 52 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

Art. 15 - Inserimento dell'articolo 52 bis alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

CAPO IV - Disposizioni in materia di procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive

Art. 16 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggjo con conducente e di commercio itinerante".

CAPO V - Disposizioni in materia di ambiente

Art. 17 - Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

Art. 18 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."

Art. 19 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."

Art. 20 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."

CAPO VI - Disposizioni in materia di difesa del suolo

Art. 21 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)."

CAPO VII - Disposizioni per il governo del territorio

Art. 22 - Modifica all'articolo 42 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Art. 23 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51 "Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi".

CAPO VIII - Disposizioni in materia di parchi regionali

Art. 24 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

Art. 25 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali".

CAPO IX - Disposizioni in materia di acque minerali e termali

Art. 26 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali".

CAPO X - Disposizioni in materia di protezione civile e distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 27 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 1° giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile".

Art. 28 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto".

Art. 29 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto".

CAPO XI - Disposizioni finali

Art. 30 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 31 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 20 maggio 2025, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 agosto 2024, n. 17/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 agosto 2024, dove ha acquisito il n. 290 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 13 marzo 2025;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Anna Maria Bigon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 maggio 2025, n. 6.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatrice la Presidente della stessa, consigliera Silvia Rizzotto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di disposizioni finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, afferenti alle materie di competenza della Seconda Commissione consiliare permanente.

Nello specifico, il testo del progetto di legge interviene in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, parchi regionali, protezione civile, distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e acque minerali e termali e si compone di 26 articoli e cinque Capi.

Il Capo I comprende due articoli concernenti disposizioni in materia di navigazione interna.

L'articolo 1 modifica la lettera b) del comma 1 dell'articolo 100 bis della legge regionale n. 11 del 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” prevedendo che la Giunta regionale individui le vie d'acqua navigabili nell'ambito delle funzioni amministrative conferite ai comuni relative alla manutenzione delle medesime per il regolare svolgimento della navigazione interna, eliminando il riferimento alla “classificazione” delle vie d'acqua navigabili dalla lettera b) del comma 1 del citato articolo 100bis.

L'articolo 2 reca una disposizione di delegificazione demandando ad un provvedimento della Giunta regionale sia l'individuazione degli ispettorati di porto che la relativa circoscrizione territoriale. Conseguentemente si prevede l'abrogazione della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 4 che non rispecchia più l'attuale situazione degli ispettorati di porto. Nel corso dell'esame è stata discussa ed accolta una proposta di modifica al testo dell'articolo 2, in base alla quale si prevede che la competente commissione consiliare si esprima sul provvedimento con cui la Giunta regionale individua gli ispettorati di porto del Veneto e ne determina la circoscrizione territoriale.

Il Capo II si compone di due articoli concernenti il settore dei trasporti.

Con l'articolo 3 si introduce all'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 una disposizione diretta a rideterminare il termine finale per il ripristino dei requisiti previsti per le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente e per le licenze di taxi, a seguito della sospensione avvenuta a causa della pandemia.

L'articolo 4, inserito in sede di esame a fronte dell'approvazione di apposito emendamento, modifica l'articolo 32 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”, introducendo il limite di 12 persone per il trasporto in conto proprio delle unità nautiche iscritte nel pubblico registro tenuto dalla Regione del Veneto, in precedenza disposto con DGR n. 250 del 2018. Tale disposizione si è resa necessaria a seguito della sentenza n. 7357 del 2024 con cui il Consiglio di Stato ha disposto l'annullamento della citata deliberazione.

Il Capo III apporta modifiche in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) di cui alla legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Con l'approvazione degli articoli 5, 6, 12 e 13 (inseriti nel corso dell'esame da parte della Seconda Commissione consiliare a seguito dell'accoglimento di altrettanti emendamenti), non viene più previsto che la commissione consiliare competente si esprima sui provvedimenti con cui la Giunta regionale autorizza i piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei comuni o delle ATER e viene contestualmente previsto in capo alla struttura regionale competente l'obbligo di predisporre e trasmettere alla commissione consiliare competente una relazione annuale sullo stato di attuazione di detti piani di vendita; vengono altresì inseriti i criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione e costruzione di nuovi alloggi ERP o nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti tra i contenuti del piano o programma quinquennale in materia di edilizia residenziale pubblica, adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa.

Con l'articolo 7 viene fissato al 30 aprile il termine per l'adozione, da parte delle aziende territoriali dell'edilizia residenziale, del bilancio di esercizio, in questo modo adeguando tale termine al decreto legislativo n. 118/2011.

Con l'articolo 8 si prevede la possibilità di ridurre il canone di affitto a favore degli esponenti delle forze dell'ordine a cui è riservata una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sulla base di accordi territoriali con le rappresentanze sindacali.

L'articolo 9 interviene sulle modalità di calcolo della riserva degli alloggi per l'emergenza abitativa prevedendo la possibilità per i comuni di arrotondare all'unità superiore l'aliquota non superiore al 10 per cento degli alloggi da assegnare attualmente: tale disposizione consente ai comuni che dispongono di un numero di alloggi liberi inferiore a 10 di non dover chiedere la deroga alla Giunta regionale, evitando di sottoporre continuamente a quest'ultima situazioni puntuali e di valenza programmatica ridotta.

L'articolo 10, poi, amplia la categoria dei soggetti che possono accedere alla riserva per finalità sociali introducendo specifici progetti di social housing elaborati dai comuni sugli alloggi disponibili entro determinate soglie: 18 alloggi per i comuni capoluogo, 12 alloggi per i comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 alloggi per gli altri comuni.

Con l'articolo 11, introdotto in sede di esame, si chiarisce che anche gli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine in servizio nel Veneto sono compresi tra gli assegnatari o altro componente del nucleo familiare che hanno titolo all'acquisto nella vendita degli alloggi occupati, qualora conducano l'alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultino in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi.

Il Capo IV, in materia di sportello unico per le attività produttive, è stato introdotto in sede di esame e comprende un unico articolo (articolo 14). La proposta è volta a modificare l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 disciplinante gli interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale. Più precisamente, viene proposta una modifica alla lettera b) del comma 1 volta a meglio precisare la fattispecie relativa alle modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive.

Il Capo V interviene nella materia dell'ambiente.

Con l'articolo 15, che apporta modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", si introduce una previsione per la determinazione della tariffa di conferimento degli impianti di piani coordinandola con la disciplina stabilita dalla Autorità di Regolazione.

Con gli articoli 16, 17 e 18 si propongono modifiche alla legge regionale n. 32 del 1996 recante la disciplina istitutiva di Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).

In sintesi, gli articoli 16 e 18 provvedono ad aggiornare la denominazione della struttura regionale di riferimento individuandola nell'ambito dell'Area competente in materia di ambiente.

L'articolo 17, invece, elimina il bilancio di previsione dall'elencazione degli atti che devono essere sottoposti al parere del comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 32 del 1996, in quanto già compreso tra gli atti assoggettati al controllo regionale di cui al successivo articolo 19 della medesima legge regionale.

Si segnala altresì che nel corso dell'esame sono stati stralciati dal Capo gli articoli 9 e 10 del testo presentato.

Il Capo VI contiene una disposizione in materia di difesa del suolo. In particolare, l'articolo 19 novella anch'esso la legge istitutiva di ARPAV, introducendo tra le funzioni amministrative di competenza dell'Agenzia l'attività e il supporto alla gestione dei rischi naturali e ambientali riguardanti la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza del territorio per gli aspetti geologici, idrogeologici e di stabilità dei versanti. Inoltre, si demanda ad un provvedimento della Giunta la definizione di tali nuove competenze nell'ambito del Centro Funzionale Decentrato.

Il Capo VII, inserito a fronte dell'approvazione di un emendamento depositato in sede di esame, comprende un articolo (articolo 20) con il quale si modifica all'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 "Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali", in base alla quale si prevede che l'aggiornamento della composizione delle Consulte dei Parchi regionali (organi propositivi e consultivi formati dai rappresentanti delle associazioni più rappresentative a livello locale) seguano le modalità e la disciplina già prevista ai sensi dell'articolo 11: per effetto della modifica, la Giunta regionale individuerà, previo apposito bando, le associazioni più rappresentative a livello locale di cui all'articolo 8, comma 2, e le inviterà a designare i rappresentanti per la Consulta di ciascun parco per la successiva nomina dei componenti della Consulta da parte del Presidente della Giunta regionale.

Il Capo VIII reca una disposizione, l'articolo 21, in materia di acque minerali e termali, che modifica la legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 recante la disciplina settoriale, demandando ad un provvedimento del direttore della struttura regionale competente l'aggiornamento biennale del canone annuo di superficie e del canone annuo di consumo all'indice determinato dall'Istat, oggi spettante alla Giunta regionale, trattandosi di attività priva di contenuto discrezionale.

Il Capo IX, introdotto durante l'esame, concerne disposizioni in materia di protezione civile e distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e si compone di tre articoli, introdotti a fronte dell'approvazione di altrettanti emendamenti depositati nel corso dell'istruttoria.

L'articolo 22 propone una modifica all'articolo 5 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13 "Disciplina delle attività di protezione civile", che al comma 4 dispone che per garantire l'efficacia delle attività di protezione civile in ambito territoriale regionale, il sindaco designi il responsabile comunale di protezione civile (RCPC), individuato all'interno dell'organico dell'ente o nell'ambito della funzione associata fra più comuni, oppure presso altri enti in base ad apposite convenzioni, che lo supporta nell'esercizio delle competenze attribuite in materia di protezione civile dalla normativa vigente. L'RCPC deve avere elevate competenze tecniche ed esperienza operativa nel settore della protezione civile. Nelle amministrazioni comunali, soprattutto nei piccoli comuni, difficilmente sono presenti dipendenti con tali competenze e infatti generalmente i comuni spesso affidano a tecnici esterni la realizzazione dei piani di protezione civile. Risulta quindi opportuno, al fine di ampliare la disponibilità di personale specializzato, dare la possibilità ai comuni di affidare il compito di RCPC a società o soggetti esterni.

L'articolo 23 apporta modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco operativi nella Regione Veneto" stabilendo che: i distaccamenti volontari dei vigili del fuoco, a cui si fa riferimento nella legge regionale, sono solo i quelli operativi nella Regione del Veneto, inseriti nella parte I (distaccamenti attivi) dell'elenco dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 4 agosto 2021; la Giunta regionale, nella predisposizione dei bandi atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite, tenga conto, prioritariamente, del numero dei volontari e degli interventi effettuati; l'individuazione dei mezzi e delle dotazioni tecniche finanziabili sia effettuata in accordo con i comandi provinciali dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione del Veneto, anziché in accordo con la Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco; la struttura regionale competente trasmetta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione che riporti, per ciascun bando, un rendiconto sulle risorse assegnate nonché sui mezzi e sulle dotazioni tecniche finanziate.

L'articolo 24 apporta modifiche all'articolo 3 della medesima legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 e mira a chiarire che il personale volontario destinatario della formazione deve essere appartenente ai distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto, inseriti nella parte I (distaccamenti attivi) dell'elenco dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 4 agosto 2021 e ss.mm.ii. La modifica prevede altresì l'acquisizione del parere dei comandi dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione.

Chiude il testo normativo ordinamentale il Capo X, con due disposizioni finali: l'articolo 25 contiene la clausola di neutralità finanziaria, con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; l'articolo 26 prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Riassumendo, in conclusione, l'iter del provvedimento oggi all'esame di quest'Assemblea, d'iniziativa della Giunta regionale, va detto che è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 8 agosto 2024, assumendo il numero 290 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura ed assegnato il 9 agosto in sede referente alla Seconda Commissione. Acquisiti i pareri favorevoli del Consiglio delle Autonomie Locali (espresso in data 27 gennaio 2025) e della Prima Commissione (espresso in data 12 marzo 2025), ed essendosi avvalsa, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 13 marzo 2025 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 290 e lo ha licenziato a maggioranza.

Hanno votato a favore: il Presidente Rizzotto -con delega della Consigliera Sponda- ed i Consiglieri Michieletto -con delega della Consigliera Bisaglia-, Vianello -con delega del Consigliere Centenaro- e Zecchinato -con delega del Consigliere Bet- (Zaia Presidente), Cecchellerò e Dolfin (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni) e Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto).

Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri Bigon (Partito Democratico Veneto), Puppato (Liga Veneta per Salvini Premier), Lorenzoni (Misto) e Masolo (Europa Verde).";

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relattrice la consigliera Anna Maria Bigon, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il Progetto di legge n. 290 che oggi siamo chiamati a esaminare reca disposizioni di adeguamento ordinamentale in una serie di ambiti di competenza regionale.

Il testo interviene su materie eterogenee - dalla navigazione interna ai trasporti, dall'edilizia residenziale pubblica alle procedure urbanistiche semplificate, passando per l'ambiente, la difesa del suolo, la gestione dei parchi regionali, la protezione civile, fino ai distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco e alla disciplina delle acque minerali e termali.

Si tratta di un provvedimento tecnico, che dovrebbe puntare ad aggiornare esclusivamente la normativa vigente. Tuttavia, come vedremo, da una disamina approfondita così non risulta ed emergono alcuni profili problematici che meritano attenzione.

La proposta di legge, come si precisava, interviene su vari ambiti di interesse regionale. Per quanto riguarda le vie d'acqua, viene proposta una semplificazione della normativa eliminando la vecchia classificazione e affidando alla Giunta l'individuazione di quelle navigabili da mantenere. Nel settore trasporti, si intende prorogare i termini per regolarizzare licenze NCC e taxi sospese durante la pandemia e si fissa a dodici il numero massimo di passeggeri per il trasporto privato in barca.

Sul fronte dell'edilizia residenziale pubblica, si introducono nuove e diverse regole per la vendita degli alloggi ERP, si modificano le modalità per la definizione dei criteri per reinvestire i proventi, si consente la riduzione del canone per le forze dell'ordine e si estendono le categorie che possono acquistare gli alloggi.

Per lo sviluppo produttivo, si chiariscono le modifiche consentite ai progetti già approvati. In campo ambientale si armonizzano le tariffe dei rifiuti e per l'ARPAV si aggiornano le strutture interne e si rafforzano le competenze nella gestione del rischio geologico e ambientale.

Si interviene, ancora, sulle Consulte dei Parchi per avere rappresentanza più efficace delle associazioni locali. Cambiano anche le regole sulle acque minerali e termali, con aggiornamenti periodici dei canoni.

Infine, in ambito di protezione civile, si vuole ampliare la possibilità per i Comuni di affidare la gestione a esperti esterni e si prevedono ulteriori norme in materia di distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari.

Le proposte che faremo e vedremo a breve sono centrate su tre direttrici principali.

In primo luogo, sull'informazione della Commissione consiliare competente. La funzione di controllo e di verifica sull'operato della Giunta regionale e sul funzionamento degli enti è essenziale, per ogni Consigliere regionale di opposizione o di maggioranza. In particolare, riteniamo che il parere espresso dalla Commissione consiliare sia imprescindibile: non basta la programmazione di lungo periodo, le commissioni consiliari dovrebbero avere un ruolo più pregnante nelle attività della Regione del Veneto. Non può bastare, per questo, una relazione annuale.

Anche sull'aspetto dei parchi regionali, bene la modifica inserita con l'ordinamentale, assolutamente necessaria per adeguare la disciplina vigente, ma siamo convinti che, ancora una volta, sia necessario specificare che anche su questo genere di attività è importante "passare in commissione". Sull'importanza di salvaguardare queste istituzioni abbiamo detto tanto in questi anni. In particolare, ricordo la questione del parco regionale della Lessinia, dove abbiamo portato avanti la battaglia per salvaguardare i guardiaparco e dove ancora oggi assistiamo a una situazione particolarmente complessa in riferimento alla convivenza tra l'uomo e il lupo. Nel 2024, gli episodi, segnalati come riconducibili con certezza o presumibilmente al lupo, ai danni di animali registrati e di proprietà di aziende agricole nel Veronese, sono stati 195, ponendo il difficile tema di tenere insieme la sicurezza del bestiame e dei cittadini, con la salvaguardia di una specie protetta.

Ogni depotenziamento del ruolo delle Commissioni consiliari comporta, di conseguenza, un chiaro documento alla nostra possibilità, in qualità di Consiglieri regionali, di svolgere pienamente il nostro mandato. Per questo siamo convinti che il loro ruolo debba essere potenziato, non ridotto. Passare in Commissione è la modalità più importante attraverso la quale noi, come rappresentanti di tutti i cittadini del Veneto, possiamo incidere sulle scelte e sulla direzione che prenderà la nostra Regione prima ancora del voto in Consiglio.

In secondo luogo, abbiamo fatto proposte per una maggiore flessibilità della normativa. In Veneto, come in molte altre aree del Paese, il diritto alla casa è diventato sempre più difficile da garantire per migliaia di famiglie, giovani lavoratori, anziani e persone in situazioni di vulnerabilità economica. I dati parlano chiaro: crescono le richieste di alloggi a canone sostenibile, mentre l'offerta pubblica resta insufficiente e frammentata.

Secondo l'ultima ricerca di Confartigianato Imprese Veneto (2022), il patrimonio pubblico regionale ammonta a 58.130 unità immobiliari, per un'estensione complessiva di 35,6 milioni di metri quadrati. Di queste, circa il 25% è rappresentato da edifici costruiti prima del 1945, a testimonianza di un patrimonio spesso vetusto e bisognoso di interventi di riqualificazione.

La destinazione prevalente degli immobili è residenziale (46%), ma in termini di superficie domina l'uso scolastico (26%), elemento che evidenzia il ruolo centrale delle strutture educative nel tessuto pubblico. La titolarità degli immobili è in larga parte in capo ai Comuni, che detengono l'83% delle unità e il 45% delle superfici complessive.

Un dato particolarmente rilevante, e su cui è urgente intervenire, riguarda la quota di patrimonio attualmente non utilizzato: circa l'8% (4.900 immobili per un totale di 1,67 milioni di metri quadrati), di cui ben 1.430 unità – pari al 30% degli spazi inutilizzati – risultano del tutto inagibili. Si tratta di circa 429 mila metri cubi di edificato da demolire e, se necessario, ricostruire secondo criteri sostenibili, socialmente utili e rispettosi dell'ambiente.

Questi numeri chiamano in causa una responsabilità politica chiara: valorizzare il patrimonio pubblico come leva di giustizia sociale, attraverso piani di rigenerazione urbana, riconversione ecologica e ampliamento dell'offerta abitativa pubblica, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. Per questo, oltre alle modifiche proposte con questo ordinamentale, occorrerebbe promuovere una più ampia e complessiva riforma del settore, che sappia tenere insieme l'esigenza di una normativa più semplice ed efficace con l'urgenza di investire con continuità per riqualificare il patrimonio pubblico esistente. Per questo mi chiedo, in riferimento specifico a una delle disposizioni previste dal presente progetto di legge, se sia davvero opportuno porre un limite alle attività di social housing, anziché lasciare più autonomia agli stessi comuni, al fine di poter valutare al meglio le esigenze del territorio.

In terzo luogo, come in altri ambiti abbiamo proposto modifiche per evitare lo spostamento verso il privato di servizi e attività di servizi fondamentali per la nostra Regione. Negli ultimi anni il Veneto è stato messo a dura prova da eventi estremi sempre più frequenti e distruttivi. Pensiamo alla tempesta Vaia del 2018, che ha devastato le foreste delle Dolomiti. Pensiamo alle eccezionali mareggiate che hanno colpito Venezia, o all'alluvione del 2020 che ha messo in ginocchio il Bellunese e parte del Vicentino. E ancora, solo lo scorso anno, bombe d'acqua e grandinate hanno causato danni ingenti in tutta la regione, colpendo famiglie, agricoltori e imprese.

Di fronte a questi fenomeni, che il cambiamento climatico renderà sempre più gravi e frequenti, la risposta non può essere lasciata al mercato. Serve una Protezione Civile forte, capillare, organizzata e soprattutto pubblica. Questo significa avere personale formato, volontari valorizzati, mezzi adeguati e un coordinamento efficace tra comuni, regione e Stato. Privatizzare, anche solo in parte, questo sistema significherebbe indebolirlo proprio quando ne abbiamo più bisogno. Per questo abbiamo proposto una modifica anche in questo senso, per correggere una tendenza che vediamo troppo spesso e anche in altri settori nella nostra Regione.

Anche per quanto riguarda i vigili del fuoco, siamo convinti che occorrono delle modifiche per scongiurare danni ai territori più svantaggiati, i quali necessitano di attenzioni particolari e non possono essere sempre messi sullo stesso piano degli altri.

In conclusione, riteniamo che gli interventi che proporremo possano contribuire a migliorare il testo normativo in discussione, rendendolo più equilibrato e maggiormente rispondente alle esigenze del territorio.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 100 bis della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 100 bis - Funzioni dei Comuni.

1. Con riferimento alle concessioni del demanio della navigazione interna, sono conferite ai comuni le funzioni amministrative relative a:

- a) rilascio delle concessioni, vigilanza e contrasto all'abusivismo;
- b) manutenzione delle vie d'acqua [classificate] navigabili, *come individuate dalla Giunta regionale*, per il regolare svolgimento della navigazione interna, e rimozione dei natanti abbandonati o sommersi;
- c) riscossione dei canoni demaniali, inclusi gli oneri istruttori e i depositi cauzionali.

2. I canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio della navigazione interna sono introitati dai comuni che ne trattengono una quota pari al 50 per cento per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

3. I comuni trasferiscono alla Regione la restante quota pari al 50 per cento dei canoni introitati nell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ogni anno.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 27/2021, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea.

1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di cui all' articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 “Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra” possono sospendere l'esercizio dell'attività sino al termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all'alienazione del mezzo a cui si riferisce l'autorizzazione. L'alienazione del mezzo e l'eventuale venir meno della disponibilità della rimessa non comportano la revoca dell'autorizzazione e sono contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai titolari di licenza di taxi di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 previa acquisizione, su istanza dell'interessato, del parere favorevole della commissione consultiva comunale di cui all' articolo 13 della medesima legge regionale. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza diversa comunicazione all'interessato, il parere si intende espresso favorevolmente.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai servizi di noleggio con conducente, di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai servizi di taxi e di gondola di cui all' articolo 3 e ai servizi di cui all' articolo 18, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 . Per tali servizi la sospensione dell'esercizio dell'attività non comporta l'alienazione del natante e prevede la consegna dei prescritti documenti di navigazione del natante alle Autorità competenti per l'intero periodo di sospensione dell'esercizio dell'attività.

4. I titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e di licenza di taxi di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 , al cessare della sospensione dell'esercizio dell'attività e comunque entro sessanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1, provvedono al ripristino dei requisiti previsti dalla rispettiva disciplina, pena la revoca del titolo autorizzativo. Per i servizi di cui al comma 3 i titolari provvedono al ripristino dei requisiti entro novanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1.

4 bis. Nel caso di acquisto di un nuovo mezzo, qualora il contratto di acquisto del mezzo stesso, che ne attesta la disponibilità giuridica, sia stato concluso entro il 31 dicembre 2023, i termini di cui al comma 4, previsti per il ripristino dei requisiti di cui alla rispettiva disciplina, sono rideterminati al 31 dicembre 2024.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sui regolamenti comunali e provinciali per il periodo di vigenza della possibilità di sospensione delle autorizzazioni.

6. Durante il periodo in cui i titolari dei servizi si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non è consentito il conferimento del titolo di cui agli articolo 14, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 , e 17, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 . Non è, altresì, consentita la trasferibilità dei titoli di cui all'articolo 17 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 , e all' articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .

7. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo non possono partecipare alle procedure di assegnazione o rilascio di nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 22/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all'interno delle rimesse. È vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale dei comuni dotati di servizio di taxi.

3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore. È vietata l'installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio.

4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

5. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.

5 bis. Per i servizi svolti esclusivamente con partenza, destinazione e permanenza all'interno del territorio della Regione del Veneto, al fine della tracciabilità e di una gestione uniforme e coordinata dei servizi di noleggio con conducente a mezzo autovettura, nel rispetto delle competenze comunali, l'obbligo di compilazione del foglio di servizio, previsto dall'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, è assolto mediante il possesso del contratto o lettera d'incarico, di cui al comma precedente, sia cartacea che elettronica, attestante l'avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente, da tenersi a disposizione a cura del conducente per essere esibita agli organi di controllo.

5 ter. Resta fermo l'obbligo di tenuta e compilazione del foglio di servizio, come previsto dalle vigenti disposizioni nazionali, in ogni circostanza in cui il servizio si svolga, anche temporaneamente, al di fuori dei confini regionali.

6. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

6 bis. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 63/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 32 - Trasporto in conto proprio.

1. Ai fini della presente legge si definisce in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.

2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione.

3. I natanti adibiti al trasporto in conto proprio vengono iscritti, a cura degli ispettorati di porto, nel registro dei natanti e devono essere muniti del certificato di navigabilità o di idoneità e della licenza di navigazione.

3 bis. Il trasporto conto proprio prevede il trasporto di un massimo di dodici persone escluso l'equipaggio o comunque nel numero inferiore indicato sul certificato di navigabilità o di idoneità e sulla licenza di navigazione.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 2 - Funzioni della Regione.

1. Sono di competenza della Regione le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale con particolare riferimento a:

a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;

b) la definizione nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) degli indirizzi ed obiettivi alle ATER, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e successive modificazioni;

c) l'approvazione di piani e programmi generali, nei quali va garantita la partecipazione degli enti locali; tale attività di programmazione e pianificazione costituisce, in particolare, il documento di riferimento per il coordinamento dei diversi interventi e della spesa in materia di edilizia residenziale, considerata nel più ampio sistema dell'edilizia residenziale sociale;

d) l'individuazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana;

e) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie categorie di operatori;

f) il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi programmati e della spesa;

g) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale;

h) la determinazione e l'aggiornamento dei parametri per l'individuazione delle condizioni per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, le procedure per l'assegnazione e la gestione degli alloggi nonché la determinazione dei relativi canoni;

i) la promozione dell'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti, anche mediante l'individuazione delle modalità di utilizzo dell'eventuale sostegno finanziario al reddito;

j) l'autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica [e la definizione di criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti];

k) la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore edilizio;

l) la vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b) e c) sono di competenza del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale; le funzioni di cui al comma 1, lettera h), sono disciplinate con il regolamento di cui all' articolo 49, comma 2; le funzioni di cui al comma 1, lettere e), i)[, j)], sono di competenza della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde; le funzioni di cui al comma 1, lettere a), d), f), g), j), k), l), sono di competenza della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sui risultati dell'attività di cui al comma 1, lettera l).”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Strumenti di programmazione e pianificazione.

1. La programmazione e la pianificazione in materia di edilizia residenziale pubblica si articola:

a) in un piano o in un programma quinquennale, adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:

1) le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica regionale, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento;

2) le modalità di incentivazione;

3) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;

4) le ulteriori attività di carattere residenziale dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi inquadrabili nel più ampio sistema di edilizia residenziale sociale;

5) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;

5 bis) i criteri per il reinvestimento dei proventi nell'acquisizione e costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

b) nei programmi annuali di attuazione del piano o del programma di cui alla lettera a), approvati dalla Giunta regionale.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 - Bilancio.

1. Le ATER adottano, *entro il 30 aprile dell'anno successivo*, il bilancio di esercizio predisposto secondo le prescrizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile nonché secondo le disposizioni delle vigenti normative contabili. La Giunta regionale definisce gli ulteriori elementi integrativi da riportare in allegato al bilancio.

2. Le ATER, al fine di predeterminare i limiti finanziari della gestione annuale di esercizio, entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferiscono, adottano il bilancio preventivo, strutturato secondo i medesimi criteri del bilancio di esercizio di cui al comma 1.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 29 - Riserva di alloggi a favore delle forze dell'ordine.

1. È stabilita una riserva del 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente a favore delle forze dell'ordine in servizio nel Veneto, sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla prefettura territorialmente competente.

2. Agli appartenenti alle forze dell'ordine di cui al comma 1, alla presentazione della domanda, in sede di verifica dei requisiti, all'atto di assegnazione ed in costanza di rapporto, non si applicano i requisiti di cui all' articolo 25, comma 2, lettere a), c), e); il requisito di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), non si applica anche agli altri componenti del nucleo familiare.

3. Per gli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine di cui al comma 1:

a) si applica il canone previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e successive modificazioni, *eventualmente diminuito sulla base di accordi territoriali con le rappresentanze sindacali*;

b) costituisce causa di decadenza il venir meno del loro servizio nel Veneto.

4. Gli assegnatari di cui al comma 3 non perdono il diritto all'abitazione con la cessazione dal servizio per pensionamento, per infermità o per decesso purché sussistano i requisiti di cui all'articolo 25; ai medesimi si applicano le disposizioni dettate dal regolamento di cui all' articolo 49, comma 2, ad eccezione della disciplina relativa al subentro, che si applica esclusivamente in caso di decesso.

5. Qualora gli alloggi non siano assegnati entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 1, gli stessi tornano nella disponibilità ordinaria del comune o dell'ATER.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 44 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 44 - Utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.

1. Il comune può riservare un'aliquota non superiore al 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente, *arrotondata all'unità superiore*, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa. Tale limite può essere elevato previa autorizzazione della Giunta regionale.

2. Gli alloggi sono utilizzati per offrire sistemazioni provvisorie anche a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, in tale caso la sistemazione provvisoria non può eccedere la durata di un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno. Decorso tale ultimo termine l'alloggio rientra nella disponibilità ordinaria del comune o dell'ATER e deve essere rilasciato. Il provvedimento di rilascio indica un termine, che non può prevedere graduazioni o proroghe, ed è portato ad esecuzione nei modi e nelle forme previsti dalla vigente disciplina processuale.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 46 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 46 - Attribuzione di alloggi per finalità sociali.

1. Il comune, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, può riservare per situazioni di fragilità sociale a favore delle aziende ULSS o dei servizi sociali del comune fino a 2 alloggi tra quelli da assegnare annualmente ovvero, qualora il numero degli alloggi da assegnare annualmente sia superiore a 100, fino al 2 per cento di tale numero; tali alloggi possono essere attribuiti anche ai diversi soggetti del terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei servizi sociali, ivi comprese le strutture di cui alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, in un'ottica di collaborazione sia nella programmazione che nella gestione corresponsabile dei servizi.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono destinati a categorie di soggetti, anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, interessati da progetti socio-assistenziali oggetto di accordo di programma tra la Regione, che vi partecipa anche ai fini della relativa autorizzazione, il comune, l'ATER e l'azienda ULSS competenti per territorio, garantendosi la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, con specifica e documentata esperienza, che si impegnano a prestare servizio di sostegno aggiuntivo di formazione e di accompagnamento sociale.

2 bis. La riserva può essere applicata, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, anche a categorie di soggetti interessati da specifici progetti di social housing elaborati dai comuni sugli alloggi disponibili annualmente nella misura massima di:

- a) 18 alloggi per i comuni capoluogo;
- b) 12 alloggi per i comuni sopra i 15.000 abitanti;
- c) 6 alloggi per gli altri comuni.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 48 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 48 - Alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 21, comma 1, sono alienabili previa autorizzazione della Giunta regionale.

2. Il prezzo di vendita agli assegnatari degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato dal comune o dall'ATER sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20 per cento.

3. Qualora gli alloggi siano stati acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle ATER, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e dell'articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, il prezzo di vendita è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” nei casi in cui il comune o l'ATER abbiano verificato la non conformità dell'alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l'assegnatario acquirente abbia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto di rinunciare alla garanzia del venditore.

4. Nella vendita degli alloggi occupati hanno titolo all'acquisto soltanto l'assegnatario o altro componente del nucleo familiare, i quali conducono l'alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento del canone di locazione e delle quote di gestione dei servizi, *ivi compreso l'assegnatario di cui al comma 3 dell'articolo 29*. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore del assegnatario.

5. Gli alloggi acquistati ai sensi del comma 4 non possono essere alienati prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile.

6. L'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.

7. Le procedure per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono definite dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 52 della legge regionale n. 39/2017, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 52 - Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti per soddisfare il fabbisogno primario e ridurre il disagio abitativo della popolazione del Veneto.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:

a) il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi programmati e della spesa di cui all' articolo 2, comma 1, lettera f);

b) l'attivazione di azioni di promozione dell'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i);

[c) le autorizzazioni alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica rilasciate ai comuni e alle ATER di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j);]

d) lo stato di attuazione degli strumenti di programmazione e pianificazione di cui all' articolo 4;

e) l'analisi sulla situazione abitativa quale emerge dai dati pubblicati dall'Osservatorio regionale sulla casa di cui all' articolo 5;

f) lo stato di attuazione dell'aggregazione dei servizi di cui all' articolo 20;

g) gli effetti dell'applicazione della presente legge per quanto riguarda le decadenze, i canoni di locazione e l'utilizzo del fondo di solidarietà.

3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano, sui propri siti web istituzionali, i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dalla presente legge.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 55/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale.

1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento unico di cui all'articolo 7 del DPR 160/2010 i seguenti interventi:

a) ampliamenti di attività produttive che si rendono indispensabili per adeguare le attività ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie, fino ad un massimo del 50 per cento della superficie esistente e comunque non oltre 100 mq. di superficie coperta;

b) modifiche ai dati stereometrici di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, *qualora non aumentino le quantità volumetriche e/o di superficie coperta approvate e non modifichino gli impegni assunti nella convenzione con il comune.*”.

Nota all'articolo 17

- La rubrica e il testo dell'art. 36 della legge regionale n. 3/2000, come modificati dalla presente legge, sono i seguenti (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 36 - *Tariffe per il conferimento di rifiuti di origine urbana agli impianti di piano.*

[1. L'approvazione della tariffa di conferimento costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e per quelli pubblici di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997.]

2. *La tariffa per il conferimento di rifiuti di origine urbana agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, è calcolata sulla base del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) predisposto, per il periodo di regolazione, dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nel rispetto delle tempistiche di aggiornamento e delle procedure di approvazione definite da ARERA.*

[3. Qualora il sistema di aggiornamento della tariffa non sia stato già previsto in sede di individuazione del soggetto gestore dell'impianto, al fine di consentire all'ente competente per l'approvazione del progetto l'approvazione della tariffa a valere per l'anno successivo entro il 30 giugno di ogni anno deve essere presentata all'ente medesimo la proposta di adeguamento della tariffa di conferimento, formulata dal titolare a seguito di:

a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione, ivi compresi gli incrementi ISTAT ovvero nel costo di costruzione delle opere previste in progetto;

b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;

c) nuove perizie di variante.]

4. Entro tre mesi dall'avvenuto esaurimento delle discariche, il titolare è tenuto a presentare una perizia di assestamento finale che riporti un conto consuntivo di tutti i costi di realizzazione della discarica che è approvata dall'ente competente per l'approvazione del progetto anche al fine di individuare l'utilizzo delle maggiori somme eventualmente accantonate durante la gestione.”.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Funzioni della Regione.

1. La Regione provvede, in particolare, a:

- a) definire, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale;
- b) approvare il regolamento ed il piano pluriennale di attività dell'ARPAV di cui agli articoli 15 e 16;
- c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva;
- d) esercitare il controllo di cui all' articolo 19.

2. Spettano al Consiglio regionale le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1; spettano alla Giunta regionale le rimanenti funzioni.

2 bis. Ferme restando le competenze del Consiglio regionale di cui al comma 2 e le competenze e le funzioni dell'ARPAV in materia ambientale, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.”, la Giunta regionale definisce gli obiettivi annuali e pluriennali dell'ARPAV. L'ARPAV, assicurando la piena erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, è finanziata, in particolare, con le risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR), oltreché dalle altre entrate di cui all'articolo 27. Si applicano all'ARPAV le norme di bilancio e di contabilità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 92”, nonché gli schemi di bilancio, per quanto compatibili, previsti per le aziende del servizio sanitario.

2 ter. Il direttore generale dell'ARPAV predisponde una proposta di obiettivi annuali e pluriennali e la presenta al responsabile dell'Area competente in materia di *ambiente* che la sottopone con le proprie valutazioni all'approvazione della Giunta regionale.”.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 9 - Comitato regionale di indirizzo.

1. Il comitato ha compiti generali di indirizzo verso il direttore generale ed esprime pareri alla Giunta regionale in ordine alle proposte di regolamento e alle sue modifiche, al piano pluriennale, [al bilancio di previsione,] nonché al coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione primaria collettiva.

2. Il comitato è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
- b) l'assessore regionale all'ambiente, con funzioni di vicepresidente;
- c) l'assessore regionale alla sanità;
- d) l'assessore regionale all'agricoltura;
- e) l'assessore regionale alle attività produttive;
- f) due rappresentanti delle unità locali socio sanitarie, designati dalla Giunta regionale su proposta congiunta dei direttori generali delle ULSS medesime;
- g) i Presidenti delle amministrazioni provinciali o, in loro assenza, gli assessori provinciali all'ambiente;
- h) tre rappresentanti dei comuni, designati dalla sezione regionale dell'ANCI.

3. Alle sedute del comitato partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'ARPAV.

4. Il presidente del comitato può far partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture della Regione, dell'ARPAV, degli enti locali e delle unità locali socio sanitarie, competenti in materia, nonché esperti e tecnici.

5. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale. In sede di prima applicazione della presente legge, viene insediato dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

6. Il comitato si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne chiede la convocazione, ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il direttore generale dell'ARPAV.”.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19 - Controllo regionale.

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attività, sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali, anche in materia di contenimento della spesa e dei vincoli di finanza pubblica, nonché sulla coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, dell'ARPAV mediante:

- a) la continua attività anche ispettiva, di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;
- b) la nomina di un commissario ad acta qualora il direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, agli atti di sua competenza così come previsti dall'articolo 10, comma 2, o nell'ipotesi di cui al comma 6 del presente articolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ARPAV, entro venti giorni dalla data di adozione, trasmette al responsabile dell'Area competente in materia di *ambiente*, per il controllo preventivo, i seguenti atti:

- a) i programmi annuali di attività;
- b) i bilanci economici di previsione, gli assestamenti di bilancio, i bilanci di esercizio e il programma triennale del fabbisogno del personale;
- c) gli atti di acquisto e di alienazione di immobili;
- d) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.

3. Gli atti indicati al comma 2, decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione degli stessi da parte del responsabile dell'Area competente in materia di *ambiente* senza che questi abbia comunicato le prescrizioni di cui al comma 5, diventano efficaci.

4. In caso di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 3 è interrotto e riprende a decorrere dalla ricezione dei chiarimenti richiesti; l'ARPAV è tenuta a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'atto si intende non approvato.

5. Nell'ipotesi in cui all'esito dell'istruttoria il responsabile dell'Area competente in materia di *ambiente* riscontri la non coerenza degli atti di cui al comma 2 con gli indirizzi e le direttive regionali o con gli obiettivi programmati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, invia una nota contenente le prescrizioni, assegnando un termine adeguato per provvedervi. L'atto dev'essere ritrasmesso dall'ARPAV con le modalità e i termini di cui al comma 2.

6. L'atto ritrasmesso dall'ARPAV ai sensi del comma 5 diventa efficace decorsi trenta giorni dal ricevimento, salvo che entro il medesimo termine il responsabile dell'Area competente in materia di *ambiente* lo ritenga comunque non coerente con gli indirizzi e le direttive regionali, con gli obiettivi programmati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, o con le prescrizioni formulate, richiedendo la nomina da parte della Giunta regionale di un commissario ad acta ai sensi del comma 1, lettera b). Entro lo stesso termine il responsabile dell'Area competente in materia di *ambiente* comunica all'ARPAV e alla competente commissione consiliare la richiesta di nomina del commissario ad acta.

7. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 2 non sono soggetti a verifica della Giunta regionale.

8. La Giunta regionale, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza e controllo può:

- a) richiedere all'ARPAV di produrre atti o documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità dell'azione amministrativa, anche in rapporto alla programmazione regionale;
- b) ordinare sopralluoghi, ispezioni, inchieste, perizie e verifiche di cassa;
- c) formulare specifiche richieste al collegio dei revisori dei conti.".

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 32/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Funzioni dell'Agenzia.

1. L'ARPAV svolge le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito nella legge n. 61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente relative:

a) alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:

- 1) acqua;
- 2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita;
- 3) suolo;
- 4) rifiuti solidi e liquidi;

b) alla radioattività ambientale;

c) ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'ARPAV provvede, in particolare, a:

- a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo;
- b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell'ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle caratteristiche dei suoli;

c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici, nonché gestire la rete unica regionale di controllo sulla radioattività ambientale;

d) effettuare attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, connessi a determinate attività industriali di cui al DPR n. 175/1988 e successive modificazioni;

d bis) effettuare, su richiesta, attività di supporto tecnico - scientifico funzionale all'esercizio delle attività di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di attività estrattiva;

e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali;

f) effettuare attività relative alla sicurezza impiantistica, in ambienti di vita;

g) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale;

h) fornire alla Regione e agli enti locali il supporto tecnico-scientifico necessario alle attività istruttorie connesse all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;

i) fornire alla Regione e agli enti locali, il supporto tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale;

l) formulare agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica;

m) fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione del danno ambientale, nonché per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994;

n) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteo-climatiche e radarmeteorologiche;

n bis) svolgere le funzioni dell'ex Ufficio Idrografico e Mareografico di Venezia in materia di idrografia ed idrologia ed in particolare quelle indicate dall'articolo 22 del DPR 24 gennaio 1991, n. 85 concernente il Servizio tecnico nazionale idrografico e mareografico;

n ter) realizzare attività e servizi di supporto alla gestione dei rischi naturali ed ambientali riguardanti la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza del territorio per gli aspetti geologici, idrogeologici e di stabilità dei versanti;

o) organizzare e gestire il sistema informativo regionale per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico in relazione ai fattori ambientali, ed in particolare sui rischi fisici, chimici e biologici, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali esistenti, in collaborazione con il sistema informativo delle unità locali socio sanitarie e con il Sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINA);

p) realizzare, anche in collaborazione con altri enti ed istituti operanti nel settore, ricerche applicate sui fenomeni dell'inquinamento, sulle condizioni generali dell'ambiente, nonché sulle forme di tutela degli ecosistemi;

q) promuovere iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento, sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di produzione ecocompatibili, sulle applicazioni del marchio di qualità ecologica e del sistema di ecogestione e audit;

r) collaborare con istituzioni ed enti scientifici nazionali e internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e cooperare, per conto della Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza;

s) promuovere le attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale;

t) realizzare attività di formazione ed informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi;

u) promuovere l'attuazione della normativa sull'assicurazione di qualità e sulle buone pratiche di laboratorio;

v) promuovere le attività di educazione ed informazione ambientale dei cittadini.

3. L'ARPAV può inoltre fornire altre attività di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla Regione e dagli enti locali, nonché da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalità di cui all'articolo 6.”

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 51/2019, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 2 - Condizioni e limiti di applicazione.

1. Il recupero dei sottotetti è consentito purché risultino legittimamente realizzati e nel rispetto dell'articolo 2 bis, comma 1-*quater* del DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, fermo restando il rispetto dei seguenti parametri:

a) l'altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione, di 2,20 metri per i Comuni montani disciplinati ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane” e di 2,20 metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. L'altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,60 metri, ridotto a 1,40 metri per i comuni montani, per la relativa superficie utile; gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e a ripostiglio. Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo misurata con una tolleranza fino al 5 per cento;

b) il rapporto illuminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo;

c) i progetti di recupero devono prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento di consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche ed energetiche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;

[d) il recupero dei sottotetti è consentito esclusivamente per l'ampliamento delle unità abitative esistenti e non può determinare un aumento del numero delle stesse.]

2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, devono avvenire senza alcuna modificazione della sagoma dell'edificio esistente, delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde, fatta salva la necessità di inspessire verso l'esterno le falde di copertura per garantire i requisiti di rendimento energetico. Il regolamento edilizio comunale determina le tipologie di apertura nelle falde e ogni altra condizione al fine di rispettare gli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell'edificio sul quale si intende intervenire.

3. Fatte salve le diverse previsioni del piano regolatore comunale per gli edifici soggetti a tutela ai sensi degli articoli 13 e 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, nel regolamento edilizio può essere prevista la ulteriore esclusione di determinate tipologie edilizie dal recupero a fini abitativi dei sottotetti con deliberazione del Consiglio comunale. In particolare sono esclusi interventi ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità sulla base di pianificazioni territoriali sovraordinate, in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica i cui piani precludano interventi di ampliamento volumetrico o di superficie.

4. Il Consiglio comunale può disporre l’esclusione di parti del territorio comunale dall’applicazione della presente legge, nonché individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, l’intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi di cui al comma 4, dell’articolo 3.”.

Nota all’articolo 24

- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 23/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 5 - Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio direttivo è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è formato:

- a) da due componenti scelti dal Presidente della Giunta regionale tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell’articolo 4;
- b) da un componente scelto dal Presidente della Giunta regionale tra i sindaci di cui alla lettera a) del comma 1, dell’articolo 4;
- c) dai due componenti individuati dalla Comunità del parco, ai sensi della lettera b) del comma 5, dell’articolo 4.

2. Il Consiglio direttivo, nell’ambito dell’indirizzo politico-amministrativo stabilito dalla Comunità del parco, definisce ed attua gli obiettivi di governo e di amministrazione del parco, promuovendo ed esercitando allo scopo ogni idonea ed opportuna iniziativa. In particolare:

- a) provvede all’organizzazione e al funzionamento dell’Ente;
- b) propone alla Comunità del parco il piano ambientale;
- c) esercita ogni altra funzione assegnatagli dallo statuto.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del parco ed elegge, tra i suoi componenti, un vicepresidente.

4. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento definitivo all’esercizio delle funzioni di componente del Consiglio direttivo, il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina di un nuovo componente, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

5. Ai componenti del Consiglio direttivo, ad esclusione del Presidente, spetta unicamente il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all’espletamento del mandato e debitamente documentate, nonché un gettone di presenza, quantificato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, nel rispetto della normativa vigente.

6. Il Consiglio direttivo invia annualmente, entro il mese di febbraio, alla commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette e ai Comuni facenti parte del Parco:

- a) il programma annuale di attività ed il programma annuale di conservazione della natura, di sviluppo sostenibile e promozione deliberati ad inizio anno;
- b) una dettagliata relazione motivata e documentata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul funzionamento dell’Ente parco nella quale, in particolare, devono essere raffrontati i risultati conseguiti con i programmi di cui alla lettera a) riferiti all’anno precedente. *Nella realizzazione sono evidenziate anche le attività svolte dalla Consulta di cui all’articolo 8.”.*

Nota all’articolo 25

- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 23/2018, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Consulta del Parco.

1. Gli enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l’attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.

2. Per le finalità previste dal comma 1, l’Ente parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni più rappresentative a livello locale individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, tra:

- a) le associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;
- b) le associazioni di rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del turismo, come definite dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;
- b bis) le associazioni di Pro Loco iscritte all’albo regionale delle Pro Loco di cui all’articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34;
- c) le associazioni ambientaliste;
- d) le associazioni venatorie ed ittiche.

2 bis. *La Consulta è costituita secondo la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 11.*

3. La Consulta designa, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 11, i sei rappresentanti delle associazioni di cui al comma 2, che fanno parte della Comunità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g), ed esprime proposte e pareri:
- sui regolamenti del parco;
 - sul piano ambientale per il parco;
 - sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.
4. I pareri di cui al comma 3, sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.
5. La Consulta del parco è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dal Presidente del Parco che la convoca almeno ogni sei mesi.
6. Ai componenti della Consulta del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.
7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e il suo funzionamento è stabilito dallo statuto.”.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 40/1989 come modificato dalla presente legge, è il seguente (il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 15 - (Canoni per le acque minerali e termali).

- Il concessionario di acque minerali e termali corrisponde alla Regione un canone annuo di superficie per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione pari a:
 - per le acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento:
 - euro 150,00 con un minimo di euro 15.000,00, nelle zone di montagna;
 - euro 500,00 con un minimo di euro 20.000,00, nelle zone di pianura;
 - per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: euro 50,00 con un minimo di euro 1.500,00.
- Il concessionario di acque minerali corrisponde alla Regione, oltre al canone di cui al comma 1, un canone annuo di consumo pari ad euro 1,50 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.
- Il canone annuo di superficie, per le concessioni di acqua minerale con meno di cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.
- Il canone annuo di consumo è ridotto del 5 per cento qualora il volume annuo di acqua imbottigliata e suoi prodotti derivati, superi l'80 per cento del volume annuo di acqua minerale prelevata ed è aumentato del 5 per cento qualora il volume annuo di acqua imbottigliata e suoi prodotti derivati, sia inferiore al 25 per cento del volume annuo di acqua minerale prelevata.
- Ai fini dell'applicazione del comma 4, il concessionario installa nel punto di prelievo dell'acqua un misuratore di portata e annualmente ne comunica i dati alla Regione.
- Il canone annuo di consumo, eventualmente modificato ai sensi del comma 4, è ulteriormente ridotto:
 - del 75 per cento per i volumi d'acqua e suoi prodotti derivati, imbottigliati in contenitori riutilizzati;
 - del 50 per cento per i volumi d'acqua e suoi prodotti derivati, imbottigliati in contenitori di materiale che viene riciclato per almeno il 75 per cento.
- L'intera quantità d'acqua minerale somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico è esente dal pagamento del canone annuo di consumo.
- La Giunta regionale determina le modalità di pagamento del canone annuo di superficie e del canone annuo di consumo e i relativi adempimenti in capo ai concessionari.
- Il canone annuo di superficie e il canone annuo di consumo sono adeguati ogni biennio *con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali*, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione dell'adeguamento. In sede di prima applicazione, si applicano gli indici riferiti al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
- Il concessionario è tenuto a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dal comune in conseguenza delle opere eseguite e dell'attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel territorio comunale.
- La determinazione dell'importo dovuto al comune ai sensi del comma 10, sulla base della quantificazione degli oneri connessi alla singola fattispecie, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.”.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2022 come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Funzioni e compiti dei comuni.

- I comuni, anche in forma associata, operano in conformità a quanto previsto dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi, sulla base degli indirizzi e delle linee guida regionali. Inoltre, con riferimento agli ambiti di rispettiva competenza, provvedono:
 - al coordinamento del volontariato di protezione civile a livello comunale e di ambito di protezione civile, secondo quanto disciplinato dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 3;
 - alla organizzazione ed attivazione dei presidi territoriali in occasione di emergenze o nella loro previsione;
 - alla costituzione dei Centri Operativi Comunali (COC) e alla partecipazione al Centro di Coordinamento di Ambito (CCA), qualora costituito, per il coordinamento degli interventi in emergenza, conformemente alle pianificazioni comunale e d'ambito di protezione civile;

- d) a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dalle emergenze;
- e) alla rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla protezione civile di interesse comunale, da trasmettere alla Regione e alla provincia o alla Città Metropolitana di Venezia;
- f) a promuovere e sostenere le attività di informazione rivolte alla popolazione sui rischi presenti sul rispettivo territorio, sulle norme comportamentali da osservare e sulle misure di autoprotezione da assumere in situazioni di pericolo, anche attraverso le attività educative nelle scuole, la comunicazione e le esercitazioni, conformemente ai contenuti del piano comunale.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi, il Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, è responsabile:
- a) dell'informazione preventiva ed in emergenza alla popolazione su possibili situazioni di pericolo previste, in atto e sulla loro evoluzione, anche sulla base delle informazioni diramate dal Centro Funzionale Decentrato (CFD) di cui all'articolo 19;
- b) della direzione e del coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e dei relativi interventi necessari, nel rispetto del coordinamento istituzionale con il prefetto e la Regione;
- c) del Centro Operativo Comunale (COC);
- d) della richiesta, qualora non possa fronteggiare la calamità naturale o l'evento con i mezzi a disposizione del comune, sulla base del principio di sussidiarietà, dell'intervento del prefetto e del Presidente della Regione, affinché adottino i provvedimenti di competenza in raccordo con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.
3. Ogni comune si dota, in proprio o in forma associata con comuni soggetti ad analoghi scenari di rischio dell'ambito di protezione civile di appartenenza di cui all'articolo 6, di una struttura tecnico-amministrativa e di un gruppo comunale o sovracomunale di protezione civile o stipula una convenzione con una organizzazione di volontariato di protezione civile.
4. Per garantire l'efficacia delle attività di protezione civile in ambito territoriale regionale, il sindaco designa il responsabile comunale di protezione civile (RCPC), individuato all'interno dell'organico dell'ente o nell'ambito della funzione associata fra più comuni, oppure presso altri enti in base ad apposite convenzioni, *oppure ancora con affidamento d'incarico presso società o soggetti esterni*, che lo supporta nell'esercizio delle competenze attribuite in materia di protezione civile dalla normativa vigente. A tale fine, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), da acquisirsi secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali", sentita l'Associazione regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), definisce le funzioni del responsabile comunale di protezione civile (RCPC), nonché i titoli e i requisiti e la formazione necessari per il loro svolgimento.”.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 10/2018 come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- “Art. 2 - Promozione e funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'elenco regionale delle associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei *distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto, inseriti nella parte I (distaccamenti attivi) dell'elenco dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 4 agosto 2021 e successive modificazioni*, definendone modalità e criteri d'iscrizione.
2. Al fine di migliorare le condizioni operative dei *distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto di cui al comma 1*, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone appositi bandi atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite *tenendo conto, prioritariamente, del numero dei volontari e degli interventi effettuati e fatta salva una quota fissa non inferiore al 50 per cento del finanziamento complessivo da destinare in parti uguali a ciascun distaccamento*. Nell'ambito degli strumenti di potenziamento rientrano gli interventi sugli immobili sede dei distaccamenti volontari. La partecipazione ai bandi è riservata ai soggetti di cui al comma 1 *che possono parteciparvi anche in forma associata*, ed ai comuni sul cui territorio ricadono le sedi dei distaccamenti; *l'individuazione dei mezzi e delle dotazioni tecniche finanziabili è effettuata in accordo con i comandi dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione del Veneto*.
- 2 bis. *La struttura regionale competente in materia di vigili del fuoco trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione che riporti, per ciascun bando di cui al comma 2:*
- a) *per ogni distaccamento volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al comma 1 beneficiario, l'ammontare delle risorse assegnate nonché il dettaglio dei mezzi e delle dotazioni tecniche e degli altri strumenti di potenziamento, ivi compresi gli interventi sugli immobili sede dei distaccamenti volontari, finanziati;*
- b) *il dato riassuntivo, in forma aggregata per tipologia, degli interventi finanziati.*

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2018 come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- “Art. 3 - Formazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
1. La Regione del Veneto, *sentiti i comandi dei vigili del fuoco aventi sede nella Regione del Veneto*, contribuisce, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 1, comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2007)”, alla formazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco operante esclusivamente nei *distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione del Veneto di cui al comma 1 dell'articolo 2*.”.

4. Strutture di riferimento

- Artt. 1, 2, 3, 4 e 5 - Direzione Infrastrutture e Trasporti;
- Artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 - Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia;
- Artt. 16, 22 e 23 - Direzione Pianificazione territoriale;
- Art. 17 - Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;
- Artt. 18, 19 e 20 - Area Tutela e Sicurezza del Territorio;
- Artt. 21 e 26 - Direzione Difesa del suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici;
- Artt. 24 e 25 - Direzione Turismo;
- Artt. 27, 28 e 29 - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale.